



**STATO MAGGIORE DELLA DIFESA**

**V Reparto Ufficio Sport e Collegamento FA/CONI**

*Sezione Attività Sportive*

**D.M. 14 APRILE 1999**

**“LINEE INTERPRETATIVE DA ADOTTARE AI FINI DELLA  
SEGNALAZIONE ALLO SMD PER IL RILASCIO DEL DISTINTIVO  
DELLO SPORT”**

1. Il Decreto 14 aprile 1999 del Ministero della Difesa istituisce il “Distintivo dello Sport” da assegnare al personale in servizio delle Forze Armate, ai Corpi Armati dello Stato, alle Forze di Polizia ad ordinamento civile e al Corpo dei Vigili del Fuoco.
2. Premesso che i requisiti necessari per la concessione del “Distintivo dello Sport” sono inequivocabili nelle tipologie: “stella d’oro”, “stella d’argento” e “stella di bronzo”, per quanto riguarda la tipologia “con discobolo” va precisato che per:
  - “*Campionati Italiani Interforze*” di cui all’art.1, lettera d., punto 1) del citato Decreto, devono intendersi solo quelli autorizzati ed approvati dallo SMD - Ufficio Sport e Collegamento FA/CONI, una volta verificata la presenza delle seguenti condizioni:
    - estensione dell’invito a tutti i Centri Sportivi specificati all’art.1 del citato Decreto;
    - partecipazione di un minimo di 5 dei suindicati Centri Sportivi;
  - “*Vincitori di Campionati italiani di Forza Armata*” di cui all’art.1, lettera d., punto 3) del citato Decreto, devono intendersi, oltre a Esercito, Marina, Aeronautica e Carabinieri anche quelli della Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Corpo Forestale dello Stato e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. In tale contesto sono considerati solo i vincitori assoluti di specialità e non anche di categoria (ad esempio senior, master ecc...);
  - “*Vittorie o record equipollenti*” di cui all’art.1, lettera d., punto 5) del citato Decreto, devono intendersi tutti i vincitori di medaglie o realizzatori di record nei Campionati Europei e/o Mondiali in tutte le discipline sportive, purché riconosciute dallo SMD, ancorché non praticate dai Centri Sportivi delle rispettive Forze Armate e Comandi Generali.

3. Inoltre, relativamente ai requisiti indicati per i tecnici ed i dirigenti di cui all'art.2 del citato Decreto, va sottolineato che:
- tecnico è colui il quale risulta iscritto presso l'Albo Nazionale dei Tecnici dello specifico sport che abbia svolto l'incarico presso il Centro Sportivo della propria Forza Armata/Comando Generale/Dipartimento;
  - dirigente è colui il quale abbia svolto il mandato di Presidente, Vice Presidente o Consigliere in seno alle sezioni sportive del Centro Sportivo della propria Forza Armata/Comando Generale/Dipartimento. Altresì, è considerato dirigente colui che abbia svolto direttamente le mansioni dirigenziali della competente struttura sportiva dello Stato Maggiore della Difesa, di Forza Armata/Comando Generale/Dipartimento.
4. Il "Distintivo dello Sport" può essere richiesto dall'interessato in qualsiasi momento, purché ricorrano i requisiti necessari previsti dal citato Decreto.